REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3955/87, gli Stati membri devono procedere a controlli dei prodotti originari dei paesi terzi considerati dal suddetto regolamento; che occorre disporre che tali controlli si effettuino mediante sondaggio e sotto la responsabilità degli Stati membri in cui i prodotti in questione sono oggetto di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, il Consiglio ha adottato il 30 maggio 1986 un primo regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [2]; che le modalità di applicazione del suddetto regolamento sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 1762/86 della Commissione [3], e che i due regolamenti succitati sono venuti a scadenza il 31 ottobre 1987;

considerando che occorre stabilire modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3955/87;

considerando che, affinchè i controlli abbiano la massima efficacia, occorre stabilire criteri obiettivi sui quali dovranno basarsi gli Stati membri per l'esecuzione dei controlli; che occorre altresì prevedere la possibilità di esonerare dai controlli i prodotti ottenuti o raccolti anteriormente al 26 aprile 1986, data dell'incidente nucleare di Cernobil;

considerando che i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri devono essere comunicati regolarmente alla Commissione; che tali comunicazioni debbono contenere indicazioni precise, segnatamente sul paese d'origine, sul prodotto in questione e sul suo grado di contaminazione; che spetta alla Commissione informare gli altri Stati membri in merito a tali comunicazioni;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3955/87, i controlli possono comportare anche la presentazione di titoli di esportazione; che i titoli di esportazione hanno lo scopo di attestare, secondo un modello uniforme, che i prodotti da essi accompagnati non superano le tolleranze massime previste dal regolamento (CEE) n. 3955/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3955/87 per verificare se le tolleranze massime fissate dal suddetto regolamento sono rispettate, viene effettuato dallo Stato membro in cui ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti.

Il controllo viene effettuato prima o dopo l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma comunque prima della revoca del divieto di immissione delle merci.

2. Il controllo viene effettuato mediante sondaggio secondo le seguenti norme di minima.

La scelta, da parte dello Stato membro, dell'intensità dei controlli viene determinata tenendo conto, in particolare, del grado di contaminazione del paese di origine, delle caratteristiche dei prodotti in questione, dei risultati dei controlli e dell'eventuale presentazione di un titolo di esportazione.

Gli Stati membri possono esonerare dal controllo i prodotti per i quali sia stata fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che non esiste rischio di contaminazione, essendo essi stati ottenuti o raccolti anteriormente al 26 aprile 1986.

3. Per gli animali da macello, il controllo viene effettuato alla frontiera al momento della macellazione. L'autorizzazione all'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dalle autorità competenti responsabili del controllo nel macello, attestante che le carni in questione sono state sottoposte ai controlli previsti e che dai tali controlli risulti che sono state rispettate le tolleranze massime.

A tale scopo e dal momento del loro arrivo nel paese destinatario, gli animali da macello debbono essere trasportati direttamente in un macello e, conformemente alle esigenze di polizia sanitaria, debbono essere macellati entro tre giorni lavorativi dalla loro entrata nel macello.

[1] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.
[2] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.
[3] GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 41.

4. In caso di constatazione della mancata osservanza delle tolleranze massime ammesse per un prodotto determinato, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere di rifiutare o distruggere il prodotto in questione.

Articolo 2

Fatte salve le misure complementari previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3955/87, qualora venga constatato un superamento delle tolleranze massime per un prodotto originario di un paese terzo, tutti gli stessi prodotti originari del paese terzo in questione sono sottoposti ad un controllo intensificato.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione i casi constatati di mancata osservanza delle disposizioni relative alle tolleranze massime, precisando il paese d'origine, la designazione della merce, nonchè il grado di contaminazione, l'indicazione del mezzo di trasporto e la natura della decisione presa in merito alle partite in questione.

Per ogni mese, ciascuno Stato membro comunica, al più tardi il 15 del mese successivo, una tabella riassuntiva in cui figurano il numero dei casi di mancata osservanza constatati, nonchè una relazione generale sui controlli effettuati.

Le comunicazioni debbono contenere almeno le informazioni che figurano nell'allegato I.

2. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i cambiamenti eventualmente intervenuti negli organismi incaricati della trasmissione dei dati e dell'esecuzione dei controlli posteriormente all'ultima notifica inviata alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1762/86.

3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri dei casi constatati di mancata osservanza delle tolleranze massime.

Articolo 4

1. La dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3955/87 può essere accompagnata da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti di paesi terzi europei.

2. Il titolo di esportazione deve attestare che i prodotti da esso accompagnati rispettano le tolleranze massime ammesse indicate all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87. Esso viene redatto su un formulario stampato su carta bianca e conforme al modello che figura nell'allegato II.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i dati relativi alle autorità abilitate a rilasciare, nei paesi terzi in causa, i titoli di esportazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Comunicazioni degli Stati membri concernenti i casi di mancata osservanza delle tolleranze massime :

— voce tariffaria e designazione delle merci quando la voce tariffaria non è sufficiente,
— quantitativi,
— tasso di contaminazione constatato,
— paese d'origine,
— mezzi di trasporto,
— esportatore,
— numero e data del titolo di esportazione, quando è presentato,
— natura della decisione presa (rifiuto o distruzione del prodotto).

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT CERTIFICATE FOR AGRICULTURAL PRODUCTS** **CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR DES PRODUITS AGRICOLES** No ORIGINAL	
2 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3 ISSUING BODY — ORGANISME ÉMETTEUR	
THIS CERTIFICATE MUST BE LODGED WITH THE ENTRY FOR FREE CIRCULATION AND BE KEPT BY THE CUSTOMS LE PRÉSENT CERTIFICAT DOIT ÊTRE DÉPOSÉ AVEC LA DÉCLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ÊTRE CONSERVÉ PAR LA DOUANE	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
6 Identity of means of transport Identité du moyen de transport	7 Invoice(s) — Facture(s)	

1	8 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of products Marques et numéros — Nombre et nature des colis — Description des produits	9 Gross mass (kg) Masse brute (kg)	
		10 Net mass (kg) Masse nette (kg)	
		11 (where applicable) Recorded radioactivity level (Bq/kg) (le cas échéant) Taux de radioactivité constaté (Bq/kg)	
2	8 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of products Marques et numéros — Nombre et nature des colis — Description des produits	9 Gross mass (kg) Masse brute (kg)	
		10 Net mass (kg) Masse nette (kg)	
		11 (where applicable) Recorded radioactivity level (Bq/kg) (le cas échéant) Taux de radioactivité constaté (Bq/kg)	

12 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the accumulated radioactivity level in terms of caesium-134 and -137 for the products described above does not exceed :

Je soussigné certifie que pour les produits décrits ci-dessus la radioactivité maximale cumulée de cæsium 134 et 137 ne dépasse pas :

— 370 Bq/kg for milk and milk products listed in Annex III to Regulation (EEC) No 3955/87 and for foodstuffs intended for the special feeding of infants (1)
370 Bq/kg pour le lait et produits laitiers repris à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3955/87 et pour les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons (1)

— 600 Bq/kg for all the other products concerned (1)
600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés (1)

Place — Lieu : Date : Signature : Stamp — Cachet :

(1) Delete as appropriate — Biffer la mention inutile.